

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1891 del 17/04/2018
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del torrente Uso nel Comune di San Mauro Pascoli (FC) ed in sponda destra del torrente Uso nel Comune di Rimini (RN) ad uso corte di pertinenza di pozzi acquedottistici. Procedimento RN17T0013 - Richiedente: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1958 del 17/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciassette APRILE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico poste in sponda sinistra del torrente Uso nel Comune di San Mauro Pascoli (FC) ed in sponda destra del torrente Uso nel Comune di Rimini (RN) ad uso corte di pertinenza di pozzi acquedottistici. **Procedimento RN17T0013** - Richiedente: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la delega del Direttore Generale di Arpae Dott. Giuseppe Bortone al Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna Dott. Alberto Rebusci ad esercitare le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14/04/2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

VISTA l'istanza del 31/05/2017, registrata in pari data al protocollo PGRN/2017/5026, con la quale l'Ing. Guido Govi, in qualità di procuratore speciale di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (C.F. 00337870406), ha chiesto la concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Uso:

- area di superficie di 254,00 m² in Comune di San Mauro Pascoli (FC) distinta catastalmente al foglio 17 antistante la particella 75 ad uso corte di pertinenza dei pozzi acquedottistici n. 4-5 e 6 in loc. Fontanelle;
- area di superficie di 40,00 m² in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 25 antistante la particella 53 ad uso corte di pertinenza del pozzo acquedottistico n. 5 in loc. Cà Giorgetti;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 198 del 12/07/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la scrivente Struttura con nota prot. PGRN/2017/6154 del 03/07/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all’art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 3605 del 08/11/2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/50021 del 13/11/2017 e registrata in pari data al protocollo Arpa PGRN/2017/10611, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

VISTE:

- la richiesta di esenzione dal pagamento del canone contenuta nell'istanza prot PGRN/2017/5026 del 31/05/2017 presentata da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- la L.R. n.7/2004 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 913/2009, ai sensi delle quali è prevista l’esenzione dal canone per l’occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

CONSIDERATO:

- che il deposito cauzionale è definito, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota prot. PGRN/2018/2451 del 15/03/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2018/3174 del 06/04/2018;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 30/05/2017 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 04/04/2018, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni diciannove secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (C.F. 00337870406) la concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Uso:
 - area di superficie di 254,00 m² in Comune di San Mauro Pascoli (FC) distinta catastalmente al foglio 17 antistante la particella 75 ad uso corte di pertinenza dei pozzi acquedottistici n. 4-5 e 6 in loc. Fontanelle;
 - area di superficie di 40,00 m² in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 25 antistante la particella 53 ad uso corte di pertinenza del pozzo acquedottistico n. 5 in loc. Cà Giorgetti;

Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato (Tav. 2.03 – Corografia, Planimetrie generali e di dettaglio), parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente

provvedimento;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2036;
5. di stabilire che la concessione, avendo per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 conferita ad una Società a totale partecipazione pubblica incedibile, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
6. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato;
7. di prendere atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
9. di notificare al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
11. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Alberto Rebucci
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (C.F. 00337870406), in seguito indicata come “Concessionario”.

Procedimento RN17T0013.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Uso:

- area di superficie di 254,00 m² in Comune di San Mauro Pascoli (FC) distinta catastalmente al foglio 17 antistante la particella 75 ad uso corte di pertinenza dei pozzi acquedottistici n. 4-5 e 6 in loc. Fontanelle;
- area di superficie di 40,00 m² in Comune di Rimini (RN) distinta catastalmente al foglio 25 antistante la particella 53 ad uso corte di pertinenza del pozzo acquedottistico n. 5 in loc. Cà Giorgetti;

Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato (Tav. 2.03 – Corografia, Planimetrie generali e di dettaglio), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2036**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Per la tipologia d'uso, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà comunale, provinciale o conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della DGR 913/2009;
2. L'importo del deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che

venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare.
7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 3605 del 08/11/2017 di seguito integralmente riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;*
- 2. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
- 3. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
- 4. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*
- 5. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale.*

3. *Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.*
4. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
5. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.*
6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
7. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.*
8. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.